



Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 146 del 29.12.2006

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SS.MM.II.

Approvato con delibera n. 157 del 15 marzo 2000

PREMESSA

La legge quadro sui lavori pubblici ha sancito ufficialmente la centralità del progetto e conseguentemente ha attribuito un ruolo essenziale alla figura professionale del progettista. Inoltre ha riservato la priorità assoluta della redazione dei progetti all'interno delle Amministrazioni ed Enti Pubblici, senza precludere, quando sussista la carenza di organico o determinate condizioni di complessità, il ricorso alla progettazione esterna, intendendo così contestualmente porsi come finalità la razionalizzazione della spesa e la tempestività degli interventi.

Come strumento di incentivazione alla progettazione interna viene creato un fondo da ripartire tra il Progettista, il Responsabile del procedimento e lo staff tecnico e amministrativo del singolo progetto.

L'art. 18, commi 1 e 1 bis, Legge 109/94 e successive modificazioni, impongono alle Amministrazioni di adottare apposito Regolamento al fine di disciplinare i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del Fondo per la Progettazione Interna, qualora la progettazione stessa venga eseguita in tutto o in parte dalla struttura tecnico-amministrativa dell'Azienda.

Il rapporto costo-beneficio sulle opere da realizzare include l'economicità e la convenienza per l'Azienda di adottare il presente regolamento anche al fine di valorizzare le risorse umane e le professionalità disponibili nell'Amministrazione.

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 109/94 e s.m.i.

Determina Autorità dei LL. PP. n. 7/2000 del 17 febbraio 2000 – manut. ordinaria

Legge 350/2003 finanziaria 2004 art. 3 comma 29 (2%)

Legge 266/2005 finanziaria 2006 – art. 1, comma 207 (oneri riflessi compresi)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Regolamento approvato con delibera n. 157 del 15 marzo 2000.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento aggiornato è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge e vista anche la Determinazione 25 settembre 2000 assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste, solo se prestate, in tutto o in parte, dalla struttura tecnico-amministrativa dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche.

ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

L'incarico di predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, relativi alla costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione viene affidato prioritariamente al personale dipendente dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, ciascuno per la parte di sua competenza, secondo quanto previsto dalla Legge n. 109/94 e successive modificazioni, fatto salvo che a ciò ostino motivi connessi a complessità di opere, tempi di realizzazione, carichi di lavoro prioritari, necessità di interventi di specifiche professionalità.

Ai fini del presente Regolamento, si precisa che sono da intendersi lavori pubblici tutte le attività di coordinamento, progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza, collaudi e redazione dei Certificati di Regolare Esecuzione, relativi ai progetti di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti appaltati dall'Azienda USL, che comportino la predisposizione di elaborati progettuali.

Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria fatti eseguire su semplice Ordine di Lavoro.

Le perizie di variante, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della Legge 109/94 e ss.mm.ii., qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere o nuove progettazioni, danno luogo ad accantonamento nei limiti degli importi dei lavori progettati in variante.

ART. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Il Fondo è calcolato nella misura massima del 2% sull'importo dei lavori posto a base di gara, così come risulta dal progetto esecutivo, aumentato delle somme eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, al netto dell'IVA.

Per gli atti di pianificazione le somme da accantonare al fondo sono calcolate nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969 n. 6679, e successivi aggiornamenti alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo. Tale tariffa è indicata nella deliberazione di approvazione della pianificazione.

Come riferimento del criterio da seguire per calcolare la percentuale da ripartire di volta in volta, si allega la seguente tabella:

Tipo	Importo lavori (importi in euro)	Percentuale
A	Fino a 150.000,00	2
B	Da 150.000,01 a 1.000.000,00	2
C	Da 1.000.000,01 a 5.000.000,00	1,9
D	Da 5.000.000,01 a 25.000.000,00	1,8
E	Oltre 25.000.000,01	1,7

In deroga a quanto stabilito, nelle tipologie C), D) ed E) ed in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 109/94, è possibile calcolare l'accantonamento con altra percentuale fino al limite massimo del 2%, in relazione alle complessità di seguito indicate su proposta del Responsabile dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche nel provvedimento di incarico che presenta al Direttore Generale, di cui al successivo art. 4:

a. multidisciplinarietà del progetto, nell'ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso

- molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso é costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b. accertamenti e indagini, nell'ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c. soluzioni tecnico-progettuali nell'ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.

Il Fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificino ribassi o aumenti dell'importo dei lavori.

Tali somme costituiscono i compensi a titolo di incentivo alla progettazione e sono ripartiti nella misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, intendendosi compresi anche i c.d. oneri riflessi (contributi previdenziali e tasse).

Le somme occorrenti per la costituzione del Fondo, compresi gli oneri sociali, sono prelevate dagli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Legge 109/94 e successive modificazioni.

Le attività oggetto del regolamento saranno di norma effettuate in orario di lavoro; le eventuali ore straordinarie attinenti a tali attività, nei limiti del contratto vigente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile U.O. P.T.I.

ART. 4 - Individuazione del personale avente titolo agli incentivi

L'incarico di progettazione è conferito con provvedimento del Responsabile della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, previa informazione e autorizzazione della Direzione Generale. Il conferimento dell'incarico sarà comunicato contemporaneamente a tutti i soggetti coinvolti.

Con tale provvedimento verranno individuati i nominativi degli incaricati del progetto, del responsabile del singolo procedimento (se persona diversa dal Responsabile Unico) o di sue fasi; del responsabile della direzione lavori, dell'ufficio di direzione lavori e del collaudo nonché dei collaboratori tecnici e degli altri componenti dell'ufficio (amministrativi e altri addetti), che contribuiscono al progetto ed alla conduzione dei lavori, la categoria di progettazione di cui trattasi ed il termine entro il quale il progetto deve essere completato, al fine di provvedere all'appalto dell'opera o del lavoro, il costo presunto dell'opera e la relativa previsione di spesa e di accantonamento su apposito sottoconto di Bilancio del fondo di incentivazione.

L'ufficio di Direzione Lavori ed i suoi collaboratori potranno essere individuati anche in un momento successivo alla individuazione dei progettisti e dei loro collaboratori.

Il Responsabile dell'U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, nell'individuazione del personale interessato, dovrà salvaguardare tutte le professionalità in servizio presso la struttura di appartenenza, utilizzando criteri rotazionali, al fine di garantire l'equa ripartizione degli incarichi di lavoro anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art. 18 della L.109/94.

Al fine di salvaguardare la trasparenza in merito ai criteri di equità, verrà redatto periodicamente un report riassuntivo degli incarichi e delle quote distribuite.

Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal RUP, ai sensi del successivo art. 8, con riferimento all'effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto ed alla responsabilità legata all'attività espletata.

Nel caso in cui un soggetto svolga, nell'ambito di un medesimo progetto/lavoro, una pluralità di compiti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione è affidata a consulenti e progettisti esterni.

ART. 5 - Oneri per la copertura assicurativa

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 109/94, così come modificato dall'art. 145, comma 89 della legge 388/2000, l'Azienda assume l'intero onere della stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, di cui all'art. 106 del DPR 554 del 21 dicembre 1999.

ART. 6 – Rischi di natura professionale

Ai sensi dell'art.17 comma 3 legge n.109/94, così come modificato dalla legge n.415/98, di volta in volta verranno definiti i limiti e le modalità per la stipulazione a carico dell'Amministrazione di idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti della U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, incaricati della progettazione.

ART. 7 – Soggetti

Il Fondo per la progettazione interna verrà ripartito tra coloro che svolgono le seguenti funzioni:

- il responsabile del procedimento
- coloro che hanno redatto direttamente il progetto o i piani di sicurezza
- il direttore dei lavori
- il collaudatore
- i collaboratori
- altri

1. Responsabile Unico del Procedimento,

individuato ai sensi dell'art.7, L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, al quale compete, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, nell'ambito dell'affidamento interno degli incarichi di progettazione e direzione lavori, il coordinamento dei gruppi di progettazione e di direzione dei lavori e il coinvolgimento di tutte le componenti professionali previste.

2. progettisti

tecnici che si assumono la responsabilità professionale della progettazione con la firma del progetto (incaricati della redazione del progetto e del piano di sicurezza). Essi devono essere abilitati all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. collaboratori alla progettazione,

personale con mansioni e competenze tecniche, amministrative e/o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, di elaborati descrittivi, di elaborati di gara, di consulenze strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale, ecc.. I collaboratori alla progettazione si distinguono, a seconda del livello di complessità progettuale, in:

- Collaboratori tecnici: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti, disegnatori, ecc.) che interviene nelle fasi della progettazione;
- Supporti tecnici: personale tecnico (operatori tecnici, ecc.) che collabora attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto ai collaboratori tecnici;
- Collaboratori amministrativi: personale amministrativo che interviene nelle fasi della progettazione relativamente alla definizione dei criteri dell'appalto e che segue le procedure relative all'iter dell'appalto e di stipula del contratto;
- Supporti amministrativi: personale amministrativo che collabora attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto ai progettisti e ai collaboratori tecnici ed amministrativi.

4. Componenti l'Ufficio della Direzione dei Lavori

Unità preposte alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento. Fanno capo a tale ufficio:

- il Direttore dei Lavori, che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, sottoscrivendo i documenti propri della direzione dei lavori (stati di avanzamento, stato finale, certificato di regolare esecuzione, ecc.), che deve possedere l'abilitazione all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice) da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della Legge 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
- i Direttori Operativi;
- gli Ispettori di cantiere;
- il Coordinatore per la sicurezza;
- il personale di supporto (collaboratori).

5. Collaboratori amministrativi,

personale con mansioni e competenze amministrative che collabora alle fasi dell'appalto con il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo anche attraverso l'esecuzione di attività di supporto.

6. Il Collaudatore, che svolge l'attività prevista dall'art. 28 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rapporto di collaborazione può riguardare:

- a) attività di assistenza e consulenza necessaria al Responsabile del Procedimento nello svolgimento dei propri compiti;
- b) la produzione della documentazione giuridica od amministrativa ai fini della predisposizione dei capitolati tecnici;
- c) la produzione di elaborati grafici (planimetrie, piani, sezioni) redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera nonché i relativi rilievi dei fabbricati o delle zone interessate;
- d) la produzione di elaborati amministrativi (bandi, capitolati generali e speciali, elenchi, prezzi, verbali e quant'altro necessario all'appalto di un'opera).

ART. 8 – Criteri di ripartizione

Il fondo è attribuito, secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:

- a) responsabile del procedimento e collaboratori: 3%-10%
- b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori
 1. progettazione preliminare: fino al 15%
 2. progettazione definitiva: fino al 25%
 3. progettazione esecutiva: fino al 22%
- c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 4%
- d) coordinatore per la sicurezza in fase dell'esecuzione dei lavori e collaboratori: fino al 8%
- e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 40%
- f) incaricati del collaudo, anche in corsa d'opera e/o della regolare Esecuzione e collaboratori: fino al 4%
- g) incaricati della gestione degli atti di gara, contratto e relativi atti amministrativi, compresi quelli a carattere finanziario e loro collaboratori: 4%

Per gli atti di pianificazione le somme da accantonare al fondo sono calcolate nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per la redazione di un atto di pianificazione.

ART. 9- Incarichi collegiali

All'atto del completamento della dotazione organica del Servizio, eventuali apporti esterni determineranno variazioni dei criteri di attribuzione del fondo.

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente tra la U.O.P.T.I. e professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati dalla propria amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, le quote di incentivazione indicate al precedente art. 9, sono ridotte del 50 per cento solamente per quelle prestazioni che risultino affidate collegialmente a professionisti esterni e a dipendenti dell'UOPTI; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni alla quota percentuale del fondo previste dal presente Regolamento si intendono rapportate e ragguagliate alla quota definita dal presente paragrafo.

ART 10 - Termini per la liquidazione e corresponsione delle somme accantonate

Nel caso l'Amministrazione non intenda avviare le procedure di gara entro 2 mesi dalla approvazione del progetto, entro tale periodo, verrà corrisposta l'intera somma dovuta.

Per quanto invece attiene alla liquidazione della somma spettante al collaudatore, questa sarà corrisposta integralmente al momento della consegna del Certificato di collaudo/Regolare Esecuzione

Con riferimento alle prestazioni rese ed alla incidenza percentuale sulla somma accantonata, sono liquidate a favore dei soggetti aventi titolo, nel rispetto dei tempi di seguito elencati:

- a) per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione il mese successivo alla deliberazione di approvazione del progetto;
- b) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi secondo i criteri sotto riportati:
 - per lavori di importo fino a € 700.000,00: nella misura del 30% al momento della sottoscrizione del Verbale di Inizio Lavori ed il restante 70% al momento della emissione del Certificato di Ultimazione lavori;
 - per lavori di importi superiore a € 700.000,00: verranno effettuate rilevazioni quadrimestrali relative agli stati d'avanzamento approvati e verranno quindi liquidate le relative quote;
- c) per il collaudo, entro 60 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

Al pagamento si provvederà a mezzo cedolino stipendiale nel primo mese successivo ai termini suindicati.

Qualora uno dei soggetti avente titolo all'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la quota di incentivo ad esso attribuibile, limitatamente alle attività rese certificate dal Responsabile unico del procedimento, è corrisposta unitamente alle retribuzione del secondo mese successivo alla cessazione o al trasferimento.

Per tutti gli incarichi terminati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini sopra indicati decorrono dalla data della delibera di approvazione del regolamento stesso.

Art. 11 – Termini diversi

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 10 non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 10 non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

ART. 12 – Variazione delle aliquote

Qualora le aliquote di cui all'art. 3, fossero modificate con provvedimento legislativo o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.